

OGGETTO: L.R.T. n. 1/2005, articolo 42 "Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale" – APPROVAZIONE SCHEMA D'ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO

IL CONSIGLIO

Evidenziati l'elevato valore naturalistico e la vocazione agricola del territorio comunale extraurbano, caratterizzato in massima parte dalla presenza del Parco Naturale di Migliarino, S.Rossore, Massaciuccoli, con al suo interno il "SIC Selva Pisana" (anche ZPS), Sito tutelato a livello comunitario per la rilevanza degli habitat e delle specie faunistiche e floristiche e contraddistinto oltre che per la conservazione dell'ecosistema, per l'agricoltura sostenibile, la selvicoltura ed il turismo;

ricordato che le componenti abiotiche e biotiche dei territori del Parco sono correlate alle componenti abiotiche e biotiche delle aree esterne ad esso, e che quest'ultime ricoprono un ruolo determinante per il mantenimento delle connessioni ecologiche;

considerata la necessità della conservazione dei processi di integrazione tra ambiente naturale ed attività umane, consentendo lo sviluppo sostenibile delle attività agricole e di quelle connesse e la realizzazione dei fabbricati ad entrambe funzionali e perseguendo il mantenimento del legame tra suolo e fabbricati agricoli;

preso atto della disciplina del territorio agricolo contenuta nel:

- Regolamento Urbanistico del Comune di Pisa, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 28/07/2001, e le successive varianti;
- Secondo Piano di Gestione delle Tenute di Tombolo e di Coltano, approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli con Delibera n. 18 del 10.5.2002, e le successive varianti;
- Piano di Gestione della Tenuta di San Rossore, approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli con delibera n. 214 del 13.09.1999;

considerato che i sopra citati strumenti di gestione del territorio consentono, all'interno delle zone agricole, la realizzazione di annessi agricoli e di edifici rurali ad uso abitativo nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla normativa regionale in materia di gestione del territorio rurale; sempreché specifiche previsioni in essi contenute non risultino più restrittive;

viste le vigenti norme regionali che regolamentano il governo del territorio, in particolare del territorio rurale:

- legge regionale Toscana 3 gennaio 2005 n. 1 "*Norme per il governo del territorio*" e ss.mm.ii;
- regolamento di attuazione del Titolo IV, capo III: "*Il territorio rurale*", della Legge sopra citata, emanato con D.P.G.R. 09 febbraio 2007, n. 5/R e s.m.i.;

rilevato che la l.r. n.1/2005 prevede la possibilità di realizzare nelle zone agricole

- ✓ nuovi edifici rurali, soltanto se questi sono necessari alla conduzione del fondo e all'esercizio delle altre attività agricole e di quelle ad esse connesse;
- ✓ nuovi edifici ad uso abitativo se essi sono necessari alle esigenze dell'imprenditore agricolo, a quelle dei familiari coadiuvanti o degli addetti a tempo indeterminato impegnati nell'attività agricola;

rilevato altresì che:

- per quanto previsto dall'articolo 41 della l.r. n. 1/2005, la necessità di nuovi annessi e/o nuove abitazioni rurali deve essere dimostrata mediante un programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (PAPMAA), presentato dall'imprenditore

agricolo e soggetto all'approvazione dell'Amministrazione comunale competente per territorio;

- ai sensi dell'articolo 42, comma 7, della medesima legge:
 - *“la realizzazione del Programma aziendale deve garantita da apposita convenzione, o da un atto unilaterale d'obbligo,..”;*
 - *“la convenzione o l'atto unilaterale d'obbligo contengono l'impegno dell'imprenditore agricolo (....) ad assoggettarsi alle penali, previste nella convenzione o nell'atto d'obbligo, in caso di inadempimento”;*
 - *“In ogni caso le penali non devono essere inferiori al maggior valore determinato dalla inadempienza”;*

considerato che, in via generale, la realizzazione del Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale può essere garantita dal rispetto degli impegni elencati nell'allegato B) al seguente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

ritenuto opportuno che gli impegni di cui al precedente alinea siano assunti mediante sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo;

rilevata la necessità di determinare le penali da applicare nei casi di inadempimento degli impegni e ritenuto, sulla base delle considerazioni premesse in merito al valore del territorio agricolo comunale, che esse debbano essere significative, soprattutto se riferite ad inadempimento per alienazioni o cambi di destinazione d'uso dei fabbricati agricoli;

Ritenuto inoltre che la mancata realizzazione delle opere di miglioramento agricolo-ambientale previste dal PAPMAA debba essere sanzionata sulla base del costo stimato per tali opere;

rilevata quindi la necessità di reperimento nel PAPMAA di:

- costo unitario e complessivo di realizzazione di ogni singolo intervento di miglioramento ambientale previsto;
- costo unitario e complessivo di realizzazione di ogni singolo intervento di sistemazione ambientale delle pertinenze degli edifici eventualmente non più utilizzabili a fini agricoli;

ritenute congrue le penali indicate nell'allegato C), parte integrante e sostanziale del presente atto, per i casi di inadempimento degli impegni assunti con l'atto unilaterale d'obbligo;

Esaminato lo schema d'atto unilaterale d'obbligo, allegato con lettera D) al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs 267 del 18.08.2000) che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quale allegato A);

Ritenuto opportuno concedere al presente atto l'immediata esecuzione ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa,

di approvare l'allegato B) al presente atto, che stabilisce gli impegni dell'imprenditore agricolo a garanzia della realizzazione del Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale di cui al vigente articolo 42 della l.r. n.1/2005;

di approvare l'allegato C) al presente atto, che elenca gli impegni dell'imprenditore agricolo a garanzia della realizzazione del Programma e i relativi casi di inadempimento e stabilisce per ogni caso la sanzione da applicare;

di approvare lo schema di Atto Unilaterale d'Obbligo allegato con lettera D) al presente provvedimento;

di stabilire che il Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (PAPMAA) debba contenere:

- il costo unitario e complessivo di realizzazione di ogni singolo intervento di miglioramento agricolo e/o ambientale previsto;
- il costo unitario e complessivo di realizzazione di ogni singolo intervento di sistemazione ambientale delle pertinenze degli edifici eventualmente non più utilizzabili a fini agricoli;

di partecipare il presente provvedimento alla Direzione Urbanistica – Edilizia Privata – Suap – Attività Produttive – Mobilità.

DELIBERA Altresì

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.